

Pubblicato il 28/09/2017

N. 01467/2017 REG.PROV.CAU.
N. 03568/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3568 del 2017, proposto da Adriana Capuano, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Graziano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Scipione Bobbio N. 15;

contro

Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;

nei confronti di

Raffaella Aprea non costituita in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

A) del Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. MIUR.AOODRCA.Registro Ufficiale (U).0013660 del 3 luglio 2017, nonché del relativo allegato, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, con il quale l'Amministrazione resistente ha provveduto alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del Personale Docente per la scuola dell'infanzia e primaria, indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 105 del 23 febbraio 2016,

(pubblicato in G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami), per la Regione Campania – classe di concorso AA00 'Scuola dell'Infanzia', posto comune, nella parte in cui l'Amministrazione resistente, non avendo correttamente valutato i “titoli” regolarmente dichiarati e posseduti dalla ricorrente, le ha attribuito pt. 11,6/20 in luogo di pt. 16,5/20 e, dunque, un punteggio complessivo di pt. 76,6/100 in luogo di pt. 81,5/100, spettante ex lege; B) dell'elenco alfabetico dei docenti risultati “idonei” all'esito della procedura concorsuale in parola, per la Regione Campania, classe di concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia, posto comune, di protocollo sconosciuto, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 3 luglio 2017, nella parte in cui si attribuisce alla ricorrente, alla sezione “voto titoli”, il punteggio di pt. 11,6/20 in luogo di pt. 16,5/20 e, dunque, un punteggio totale di pt. 76,6/100 in luogo di pt. 81,5/100, ad ella spettante ex lege; C) degli eventuali provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania riscontrava negativamente il reclamo presentato dalla ricorrente in data 14 luglio 2017 a mezzo posta elettronica, avverso la graduatoria di merito della procedura concorsuale de qua; D) del Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. MIUR.AOODRCA.Registro Ufficiale (U).0016061 del 2 agosto 2017, nonché del relativo allegato, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, con il quale l'Amministrazione resistente provvedeva alla ri-pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del Personale Docente per la scuola dell'infanzia e primaria, indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 105 del 23 febbraio 2016, (pubblicato in G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami), per la Regione Campania – classe di concorso AA00 'Scuola dell'Infanzia', posto comune, nella parte in cui l'Amministrazione resistente ha omissso l'indicazione del nominativo della ricorrente, non avendo correttamente valutato i “titoli” regolarmente da ella dichiarati e posseduti, attribuendole pt. 7,6/20 in luogo di pt. 16,5/20 e, dunque, un punteggio complessivo di pt. 72,6/100 in luogo di pt. 81,5/100, spettante ex lege; E) dell'elenco alfabetico dei docenti risultati “idonei” all'esito della procedura concorsuale in parola, per la Regione Campania, classe di concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia, posto comune, di

protocollo sconosciuto, ri-pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 2 agosto 2017, nella parte in cui si attribuisce alla ricorrente, alla sezione “voto titoli”, il punteggio di pt. 7,6/20 in luogo di pt. 16,5/20 e, dunque, un punteggio totale di pt. 72,6/100 in luogo di pt. 81,5/100, ad ella spettante ex lege; F) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione giudicante di valutazione dei titoli valutabili vantati dalla ricorrente nonché i verbali relativi ai criteri adoperati dalla Commissione giudicante per la valutazione dei titoli, di data e protocollo sconosciuti, siccome lesivi dei diritti della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria indetto con D.M. 106 del 2016 (Classe di concorso ADEE- Sostegno primaria);

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare, che il ricorso appaia assistito da fumus boni iuris in ordine alla mancata/non corretta valutazione, da parte dell'Amministrazione, dei titoli dichiarati, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra;

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV)

l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 21 marzo 2018, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

'P.Q.M.'

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

-) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
-) fissa per la continuazione l'udienza pubblica del 21 marzo 2018;
-) condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Barbara Cavallo

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO